



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3953/2008

Reg.Dec.

N.8815 Reg.Ric.

ANNO 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8815/06, proposto dal sig. LIN BUCHONG,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Laganà ed elettivamente
domiciliato presso lo stesso in Roma, via G. Nicotera, 29;

contro

- il MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- la QUESTURA DI FIRENZE, non costituita nella presente fase di
giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sez.
I, n. 212 del 30.1.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, il Consigliere
Gabriella De Michele;

Uditi l'avv. dello Stato Palatiello e l'avv. Laganà;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello notificato il 10.10.2006 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 212 del 30.1.2006 (che non risulta notificata), con la quale si respingeva il ricorso del sig. Lin Buchong, cittadino extracomunitario, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del medesimo, diniego disposto con decreto del Questore di Firenze n. 2769 del 7.8.2004. Nella citata sentenza del giudice amministrativo n. 212/06 viene sinteticamente enunciata la fondatezza del diniego in questione, per mancata produzione, in allegato all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, dei bollettini di versamento INPS, attestanti lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello straniero interessato alle dipendenze del sig. Chu Pao Yae nel periodo 11.10.1999 – 29.10.2002; il versamento in questione, infatti, è risultato effettuato solo in data 8.10.2004, per “regolarizzazione contributiva spontanea”.

Avverso detta sentenza, nonché avverso il contestato diniego, nell'atto di appello vengono prospettate censure di violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, nonché di violazione dell'art. 3 della Costituzione e di eccesso di potere per difetto di motivazione, non potendo essere posta a carico dell'appellante – sempre impegnato in una legittima attività di lavoratore subordinato – l'inadempienza del proprio datore di lavoro circa l'assolvimento degli oneri previdenziali, né tanto meno potendo desumersi dalla tardività dell'adempimento, al riguardo poi intervenuto,

l'insussistenza dei presupposti per la permanenza sul territorio nazionale del lavoratore interessato.

L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resiste formalmente all'accoglimento del gravame.

Premesso quanto sopra, Il Collegio ritiene che l'appello debba trovare accoglimento.

La questione sottoposta all'esame del Collegio, infatti, è quella della avvenuta emanazione, o meno, dell'atto impugnato in primo grado in conformità alla disciplina vigente, con riferimento all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), in base al quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. – nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 – pone "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", nonché l'assenza di fattori di pericolosità sociale, ravvisabili presuntivamente in presenza di sentenze di condanna, per determinate tipologie di reati. Non risulta formalmente prevista, dunque, una causa di diniego coincidente con l'omessa regolarizzazione dei contributi previdenziali, anche se appare

ragionevole che tale omissione possa concorrere a far ritenere non sussistente un regolare rapporto di lavoro, in assenza di prove contrarie prodotte dal soggetto interessato (ed in tal senso – in effetti – si esprime si esprime il contestato diniego). Risulta prodotta in giudizio tuttavia – ed è confermata dalla pur tardiva regolarizzazione dei contributi INPS – documentazione atta a comprovare lo svolgimento, da parte del sig. Lin Buchong, di lavoro svolto come domestico fra il mese di ottobre del 1999 e il mese di dicembre 2002, con successiva assunzione del medesimo a tempo indeterminato, come commesso, presso la ditta Max Moda import – export, con decorrenza 20.10.2003.

In tale situazione, il Collegio ritiene fondata ed assorbente la censura di violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998: da una parte, infatti, sembra contraddetta l'insussistenza di un rapporto di lavoro alla data dell'istanza di rinnovo di cui trattasi (6.11.2001) e dall'altra non poteva non essere considerata, alla data di emanazione del provvedimento di cui si discute – l'eventuale sopravvenienza di “nuovi elementi”, ai sensi e per gli effetti della citata norma, non lasciando quest'ultima, in via generale, margini di discrezionalità, circa i presupposti per la legittima permanenza dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, ma con eccezionale possibilità di deroga, ove siano ravvisabili attuali circostanze di regolarità di vita e di lavoro, evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati di fatto oggettivamente sussistenti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 20.4.2006, n. 2199; 17.5.2006, n. 2866, 27.6.2006, n. 4108; 17.5.2006, n. 2866, 5.6.2007, n. 2988).

In tale situazione, il diniego non doveva ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione, ragionevolmente indirizzata ad una diversa conclusione della procedura di rinnovo di cui trattasi, dovendo ritenersi erronea – alla luce di tutte le circostanze sopra esposte – l'avvenuta qualificazione dell'appellante come persona che avrebbe “eluso la normativa in materia di permesso di soggiorno”, senza addurre “alcuna giustificazione in merito”: quanto sopra, in presenza di certificazione che conferma l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro, sia alla data di richiesta del rinnovo di cui trattasi, sia comunque alla data di emanazione del provvedimento impugnato.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con gli effetti di cui in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene doverle compensare avuto riguardo alle ragioni della decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 212 del 30.1.2006, ANNULLA altresì il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, disposto con decreto del Questore di Firenze n. 2769 del 7.8.2004 ; COMPENSA le spese giudiziali per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio in data 22 aprile 2008,
con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere
Francesco Bellomo	Consigliere
Gabriella De Michele	Consigliere est.

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere
Gabriella De Michele

Segretario
Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....19/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva
Glaucio Simonini

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria